

# NASPI

## **CALCOLO DELL'IMPORTO E DELLA DURATA DELLA NASPI**

**COGNOME E NOME**

---



## LA NASPI

### Che cos'è la NASPI?

La NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpl e mini-ASpl) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22. con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. È una prestazione erogata dall'INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti.

### Chi ne ha diritto?

I destinatari della NASpl sono i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (a cui si applicano, invece, le norme di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160, all'art. 25 della L. 8 agosto 1972, n. 457, all'art. 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37, e all'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247).

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, è stata ampliata la platea dei destinatari che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, include anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240).

Sono, inoltre, beneficiari dell'indennità anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

### Quali sono i requisiti?

L'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte del ricorrere dei seguenti requisiti (art. 3):

- lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181);
- almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Con l'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2015, nonché con la circolare INPS n. 142/2015, è stata confermata la possibilità di accedere al beneficio anche nei casi di licenziamento con accettazione dell'offerta conciliativa disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 e di licenziamento intimato per motivi disciplinari.

### **È compatibile e cumulabile con il lavoro dipendente?**

Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola, le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10).

In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che:

- il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpl, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1);
- il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpl, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all'INPS - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpl e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

(art. 9, comma 2);

- il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpl ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all'INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3).

### **È compatibile e cumulabile con il lavoro autonomo?**

Per quanto riguarda la compatibilità dell'indennità di disoccupazione con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si prevede che (art. 10):

- il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpl, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), deve informare l'INPS entro 1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tale ipotesi, la NASpl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

### **Quali sono i motivi della decadenza della prestazione?**

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl nei seguenti casi (art. 11):

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
- inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;

- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.

### Come si calcola la rata mensile?

Il calcolo dell'indennità Naspi spettante avviene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da **contribuzione effettiva**, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

1. malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
2. **cassa integrazione straordinaria e ordinaria** con sospensione dell'attività a zero ore (nonchè i periodi di **Cig in deroga**);
2. assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
3. i periodi di aspettativa sindacale.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluenza, e **determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento**.

Il risultato dev'essere **moltiplicato per il coefficiente 4,33**.

A seconda dell'importo della retribuzione mensile, la misura dell'indennità Naspi per l'anno 2024 è differente:

Retribuzione mensile	Misura indennità NASpl
Pari o inferiore a 1.425,21 euro	75% della retribuzione
Superiore a 1.425,21 euro	75% di 1.425,51 + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.425,21 euro

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo di 1.550,42 euro

- Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dopo il 1° gennaio 2022 il sussidio **si riduce del 3% ogni mese**, a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).
- Per i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto 55 anni, la riduzione opera a partire dall'ottavo mese (211° giorno della prestazione) di fruizione.

### Quanto dura?

L'indennità di disoccupazione è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, **nel rispetto del tetto massimo di 24 mesi**.

Sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche in un'unica e anticipata soluzione.

### Entro quanto tempo va trasmessa la domanda all'INPS?

Il soggetto interessato è tenuto a presentare la domanda di NASpl all'Inps **entro il termine di decadenza di 68 giorni**, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, eccezion fatta per gli eventi indicati in tabella:

Evento	Termine di 68 giorni
Maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro	Resta sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell'evento, per la parte residua
Maternità indennizzabile insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato	Decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità
Malattia (comune e professionale) e infortunio sul lavoro indennizzabili, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro	Resta sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere, al termine dell'evento, per la parte residua
Malattia (comune e professionale) e infortunio sul lavoro indennizzabili, insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato	Decorre dalla data di cessazione dell'evento indennizzato
Controversia	Decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale ovvero dalla data di notifica della sentenza giudiziaria
Corresponsione dell'indennità di mancato preavviso	Decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità, ragguagliato a giornate
Licenziamento per giusta causa	Decorre dal 30° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto
Durante la procedura di liquidazione giudiziale, nelle ipotesi di: Dimissioni per giusta causa Recesso del curatore Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro	Decorre dalla data in cui il dipendente rassegna le dimissioni
	Decorre dalla data in cui il lavoratore viene a conoscenza della comunicazione di recesso del curatore
	Decorre dalla data in cui il rapporto di lavoro si intende risolto



## ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

Empty box for evaluation elements.

*La presente simulazione è stata elaborata, considerando le norme e i regolamenti vigenti, solo ed esclusivamente sulla base dei dati e dei documenti forniti dal Cliente.*



## CALCOLO E DURATA DELLA NASPI



*La presente simulazione è stata elaborata, considerando le norme e i regolamenti vigenti, solo ed esclusivamente sulla base dei dati e dei documenti forniti dal Cliente.*

## »»» NON AFFIDARTI AI SOLITI CONSULENTI IMPROVVISATI «««

**ASSISTENZA FISCALE**

**SPORTELLO LAVORO**

**SERVIZI PREVIDENZIALI**

**SERVIZI CONTABILI**

**COLF E BADANTI**

**SPORTELLO IMMIGRAZIONE**

**SUCCESSIONI**

**CASA**

**CONSULENZA PROFESSIONALE**

## »»» I NOSTRI SERVIZI DEDICATI A TE «««

### > ASSISTENZA FISCALE

- Dichiarazione dei Redditi (modello 730 e Redditi)
- Tasse sulla Proprietà Immobiliare IMU/TASI
- Calcolo ISEE
- Bonus Acqua, Gas e Energia
- Modello RED
- ENEA Ristrutturazioni Edilizie

### > SERVIZI CONTABILI

- Apertura Partite IVA
- Gestione Contabile P. IVA, Professionisti e Piccoli Imprenditori (minimi, forfetari, semplificati, ordinari)
- EAS, Consulenza e Contabilità a Enti Non Commerciali (ASD E ONLUS)

### > SERVIZI PREVIDENZIALI

- Verifica Contributi e Variazioni
- Gestione Pensioni Pubblici Dipendenti
- Gestione Pensioni Dipendenti Privati
- Infortuni e Malattie Professionali
- Invalidità e Permessi Legge 104
- NASPI e Assegni Familiari
- Maternità e Bonus
- Reddito e Pensione di Cittadinanza

### > SPORTELLO DEL LAVORO

- Consulenza sul Contratto di Lavoro
- Dimissioni e Assistenza per Cessazione Rapporto di Lavoro
- Controllo Busta Paga
- Controllo e Calcolo TFR
- Calcolo Spettanze Retributive ed eventuale Rivendicazione delle differenze
- Conciliazioni
- Insinuazione al passivo in caso di fallimenti

### > CASA

- Contratti di Locazione Abitativa
- Comodato d'uso
- Contratti di Locazione Commerciale
- Calcolo Imposta di Registro e Aggiornamento ISTAT
- Consulenza Cedolare Secca

### > COLF E BADANTI

- Gestione del Rapporto di Lavoro Domestico
- Elaborazione CU
- Compilazione Bollettini INPS
- Controllo Busta Paga e TFR
- Assunzione e Cessazione Rapporto di Lavoro

### > SPORTELLO IMMIGRAZIONE

- Pratiche di rilascio e di rinnovo Permessi di Soggiorno
- Ricongiungimento e coesione familiare
- Pratiche di Cittadinanza
- Iscrizioni Anagrafiche Cittadini UE
- Richiesta di Visto Turistico/Lavoro
- Ricorsi Amministrativi e Giudiziari

### > CONSULENZA PROFESSIONALE

- Consulenza Legale
- Consulenza Medico Legale
- Consulenza Pensionistica
- Ricorsi per invalidità civile
- Responsabilità Medica
- Sinistri stradali

### > SUCCESSIONI

- Dichiarazioni di Successione
- Riunione di Usufrutto
- Volture e Rettifiche Catastali

*Tutti i Servizi  
di cui hai bisogno  
a portata di mano!*

# CONTATTI

## SEMPRE AL TUO FIANCO!

**NON AFFIDARTI AI SOLITI CONSULENTI IMPROVVISATI!**

## COMUNICA CON **IL NOSTRO TEAM**



06.97858782



partners@patronatocaf.net



379.2549144



La mia Pensione e i Diritti Nascosti



Caf Patronato Punto Gemelli



Patronato Caf Roma

### LE NOSTRE **SEDI**

Via Pollenza, 4 c/o Poliambulatorio GEMELLI (2° Piano)  
00156 - Roma

Via Del Ponte delle Sette Miglia, 49  
00173 Roma